

A che punto è l'attuazione delle molteplici novità introdotte per lo sport e il terzo settore?

di Barbara Agostinis

Convegno di aggiornamento

Terzo settore e sport: il punto sulla riforma

Scopri di più

Durante il diciottesimo incontro del Master Breve sarà analizzato il **rapporto fra lo sport e il terzo settore**, che, seppure regolati da **fonti normative specifiche**, presentano numerosi **aspetti comuni e interferenti**.

La circostanza per cui **alcune prescrizioni**, peraltro significative, **relative al terzo settore siano contenute** (oltre che nel Codice del terzo settore) anche nella **recente riforma dello sport** impone un **raffronto particolarmente attento fra le due discipline**, nonché un'articolata e non sempre facile **opera di armonizzazione interpretativa**.

L'[articolo 6, D.Lgs. 36/2021](#), stabilisce che **gli enti sportivi dilettantistici**, oltre ad assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica (disciplinata dagli [articoli 36 e ss., cod. civ.](#)), associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, società di capitali e cooperative (di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile) **possano costituirsi come enti del terzo settore** (ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#)) che esercitano, come **attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono iscritti al **Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche**. Con riguardo a questi ultimi, precisa che: *"agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore, sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente decreto **limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata** e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"*.

La disposizione sopra menzionata regola l'**ipotesi in cui un ente che svolge attività sportiva come attività di interesse generale assuma contestualmente la duplice natura di Ets** (perlopiù associazione di promozione sociale) e **sodalizio sportivo dilettantistico** (associazione sportiva dilettantistica), purché **regolarmente iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore** (d'ora in poi RUNTS) e al **Registro delle attività sportive dilettantistiche** (d'ora in poi RAS).

Oltremodo evidente è **l'importanza assunta dall'iscrizione a ciascun registro**, trattandosi di atto insostituibile per **acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico e/o del terzo settore**.

Oltre a consentire l'ingresso nel mondo sportivo e nel contesto del terzo settore, **l'iscrizione al rispettivo registro permette di acquisire la personalità giuridica**, in deroga alle disposizioni del D.P.R. 361/2000.

La **modalità "semplificata" di riconoscimento**, recentemente introdotta, rispettivamente dall'[articolo 14, D.Lgs. 39/2021](#), per gli enti sportivi dilettantistici, e dall'[articolo 22, D.Lgs. 117/2017](#), per il terzo settore, presuppone un **controllo notarile "di legalità"**, relativo alla **presenza di un capitale minimo** ai sensi di legge e alla conformità dello statuto alle disposizioni normative.

Al riguardo, l'[articolo 7, D.Lgs. 36/2021](#), impone, tra l'altro, di **indicare l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, ivi comprese la **formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica**, precisando che il suddetto **requisito non è richiesto per gli enti i quali**, costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 4, D.Lgs. 117/2017](#), **abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore**, anche nella forma di impresa sociale, e siano **iscritti al RUNTS**. Una simile "deroga" **non esonera tali sodalizi dall'adeguare i propri atti interni** alle prescrizioni introdotte dalla recente riforma.

Gravi sono invero le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni legislative, tali da determinare **la cancellazione del sodalizio dal RAS** e, conseguentemente, la **perdita dello status di ente sportivo dilettantistico**, presupposto della legittima percezione di agevolazioni fiscali destinate al settore sportivo.

Non può, tuttavia, essere trascurato il fatto che **il medesimo sodalizio**, qualora in possesso dei requisiti necessari, **può conservare la qualifica di ente del terzo settore** e la **fruizione delle relative agevolazioni fiscali di cui al D.Lgs. 117/2017**, rimanendo iscritto al RUNTS.

Questi e altri argomenti di rilevante interesse per gli enti sportivi dilettantistici e del terzo settore **saranno oggetto di approfondimento durante il diciottesimo incontro del Master Breve**.